



# COMUNE DI GIARDINELLO

Città metropolitana di Palermo

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "NUOVA I.M.U."**

*(Art. 1, c. 738 -783, della L. 27/12/2019 N. 160)  
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 09.07.2020)  
con emendamenti*

SECONDA PUBBLICAZIONE: REPERTORIO GENERALE N. 642 DEL 04/08/2020

### **INDICE**

- Art. 1: OGGETTO
- Art. 2: PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 3: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
- Art. 4: BASE IMPONIBILE
- Art. 5: DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
- Art. 6: SOGGETTI ATTIVI
- Art. 7: SOGGETTI PASSIVI
- Art. 8: UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 9: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 10: VERSAMENTI
- Art. 11: DICHIARAZIONI
- Art. 12: ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art. 13: RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 14: RIMBORSI
- Art. 15: SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 16: RAVVEDIMENTO OPEROSO
- Art. 17: CONTENZIOSO
- Art. 18: FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 19: ENTRATA IN VIGORE
- Art. 20: RINVIO

## **ART. 1**

### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione **dell'imposta municipale propria** in base all'art. 1 commi dal 738 al 783, della Legge n. 160/2019.

Il Regolamento viene adottato allo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, c. 740, della L. n. 160 del 27.12.2019, **presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni. Per fabbricati ed aree, s' intende:**

**a) per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, alla data in cui è comunque utilizzato;

**b) per area fabbricabile** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

**c) per terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso

**destinato, compreso quello non coltivato.**

**d) per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; c) sono altresì considerate abitazioni principali: 1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;

**e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** i fabbricati di cui all'articolo 9, c. 3-bis, del D. L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

## **ART. 3**

### **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,

indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A) annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2 Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il qual sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27/05/1929, n.810; a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'articolo 7 del d. lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i); si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91-bis del d. l. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012 nonché il regolamento di cui al D. M. Economia n. 200/2012.

h) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3 La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per i fabbricati d'interesse storico od artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d. lgs. n. 42/2004;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. L'inagibilità è accertata dal Comune, su richiesta del proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, allegando dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, sulle quali dichiarazioni verranno esercitati i controlli di rito da parte del settore urbanistica. Nel caso in cui lo stato di inagibilità perduri anche per gli anni successivi, non necessita ulteriore istanza, fermo restando l'obbligo per il contribuente di comunicare il mutamento delle condizioni che hanno determinato il diritto alla riduzione, pena l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, oltre all'imposta dovuta;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che dimorino e risiedano anagraficamente nel predetto immobile e che l'utilizzano come abitazione principale, a condizione che il **contratto sia registrato** e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione della riduzione è fatto obbligo al contribuente interessato di presentare istanza al Comune entro il termine perentorio del **31.10** del medesimo anno, corredata di copia della documentazione attestante il diritto a potere fruire della riduzione. Qualora ai sensi del decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione imu quest'ultima sia dovuta per i casi di cui al presente capoverso, la stessa è da presentare entro il 30.06 dell'anno successivo.

4 Per le abitazioni locatè a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del c. 754 della L. n. 160/2019, è ridotta al 75%.

## **ART. 4**

### **BASE IMPONIBILE**

**1. La base imponibile** dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei c. 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. 214/2011.

**2. Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, c. 48, della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

**a. 160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

**b. 140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

**b-bis. 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

**c. 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

**d. 65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

**e. 55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno a seguito d'interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

**3. Per i terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, c. 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e-gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

**4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/3 ed F/4 e cioè in corso di costruzione o definizione**, la base imponibile è calcolata secondo le regole delle aree fabbricabili di cui al successivo art. 9, fino alla data del cosiddetto "fine lavori" o comunque di effettivo utilizzo dell'immobile.

**5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, c. 3, del decreto del Ministro delle Finanze 02.01.1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

**6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto ed individuati al c. 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D. Lgs. 504/1992.

**7 Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto**, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

**8 Per le aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 9 del presente regolamento.

## ART. 5

## **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

**1** L'aliquota è determinata avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale, secondo le misure previste per legge e che qui di seguito si indicano:

- aliquota base: 0,86%, con possibilità, previa delibera di Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento;
- aliquota abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e pertinenze: 0,5% con possibilità di aumento, previa delibera di Consiglio Comunale, sino a 0,1 punti percentuali ovvero di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota fabbricati rurali, ad uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3-bis, del d. l. 30.12.1993 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994 n. 133: 0,1% con possibilità di riduzione fino al suo azzeramento;
  - aliquota terreni agricoli: è pari allo 0,76% ed i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Fino al 2021 l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 01.01.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imu.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) l'aliquota di base è pari allo 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, ed i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

**2** A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della L. n. 160/2019, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

**3** In ogni caso, sempre a decorrere dal 2021, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

**4.** Ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno.

## **ART. 6**

### **SOGGETTI ATTIVI**

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ART. 7**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.
2. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
5. E' riservato allo Stato il gettito dell'imu derivante dai immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base



delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## ART. 8

### UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il proprio nucleo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritti catastalmente nelle categorie catastali (da A/2 ad A/7) e relative pertinenze non sono soggette al pagamento dell'imposta municipale propria.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** iscritta catastalmente nelle categorie A/1-A/8-A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi secondo le rispettive quote di proprietà o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ed in quest'ultimo caso tenuto conto della dichiarazione ai fini IMU da presentarsi da parte del contribuente.

4. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5. Si considerano **abitazione principale** e per cui l'imposta propria non si applica:

a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 decreto legislativo n. 138/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, c. 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; in tal caso il soggetto passivo determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, c. 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere indicate nella dichiarazione IMU, qualora tali informazioni non siano già in possesso dell'Ente impositore sulla base di quanto già dichiarato dal contribuente ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

## **ART. 9**

### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del dlgs n.504 del 30.12.1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. La determinazione dei valori venali e per zone omogenee da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30.04 e/o comunque entro trenta giorni dalla data di deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni da pubblicare all'albo pretorio del Comune per i successivi trenta giorni. Qualora il versamento del contribuente sia effettuato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, è preclusa l'attività accertativa da parte dell'ente. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo a trasferimento di diritto di proprietà o altro diritto reale su area fabbricabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili da suddetti atti.

3 La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente; in mancanza, s'intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

## **ART. 10**

### **VERSAMENTI**

**1.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.

**2.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

**3.** I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno la quale, per l'anno 2020, dovrà essere pari all'imposta già dovuta per il primo semestre dell'anno precedente a titolo di imu e tasi, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, e la seconda entro il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

**4.** Nel caso di avvisi di accertamento emessi per omessa e/o infedele dichiarazione, i contribuenti potranno godere, su richiesta, della rateizzazione per come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e secondo il modello predisposto dall'ufficio Tributi in max 30 rate mensili. Per importi fino ad € 150,00 non può essere comunque concessa alcuna rateizzazione. In ogni caso sono dovuti gli interessi al saggio legale e si decade dal beneficio della rateizzazione concessa nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, con consequenziale diritto alla riscossione in unica soluzione, entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per accedere alla rateizzazione per importi superiori ad € 10.000,00, è necessario che il contribuente presenti idonea polizza assicurativa di durata non inferiore alla rateizzazione concessa (e con scadenza ai tre mesi successivi alla rateizzazione massima concessa).

**5.** Il versamento dell'imposta, deve essere effettuato a mezzo modello F24; i residenti all'estero potranno eseguire il relativo bonifico secondo le coordinate bancarie fornite dall'ufficio Tributi.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore, entro cinque anni, al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.

**6** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla

vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g) della L. n. 160/2019, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della predetta legge, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

8. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale od inferiore ad € 12,00. Tale importo s' intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ART. 11 DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g) della L. n. 160/2019, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto Min. Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo della predetta legge, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al c. 1.

## ART. 12

### ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D. Lgs. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e/o documenti ovvero inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. Ai sensi del D. P. R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data altresì la possibilità al Funzionario Responsabile del Tributo di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l' indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione imu, si applica la sanzione amm/va dal cento al duecento per cento del tributo, con un minimo di € 50,00, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 504/1992. In caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amm/va dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta mentre se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amm/va da € 50,00 ad € 200,00.
4. Le sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte alla misura di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 1997 n. 472 se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. In caso di omesso od insufficiente versamento dell'imposta (sia in acconto che a saldo) alle scadenze di legge, il contribuente è soggetto a sanzione amm/va pari al **trenta per cento** di ogni importo non versato, oltre agli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente, fermo restando quanto previsto in ordine all'istituto del ravvedimento operoso. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amm/ve tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
6. Una quota non inferiore al 2% del maggior gettito incassato e derivante dall'attività di accertamento, è altresì destinata al potenziamento delle attrezzature dell'unità organizzativa tributi.
7. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, **l'importo di € 30,00** con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del c. 10, art. 3, del D. L. 2 marzo 2012 n.16
8. La disposizione di cui al comma 9 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai

sensi dell'art. 3, c. 11, del D. L. 02.03.2012 n. 16.

### **ART. 13**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante una delle seguenti modalità:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43;
- b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini di cui al comma 1 lett. a), il Funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

### **ART. 14**

#### **RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi d'imposta uguali od inferiori ad € 12,00 per singola annualità d'imposta.

### **ART. 15**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni delle seguenti norme:

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.;
- c) Articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

### **ART. 16**

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1 La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto

formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

2 Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui all'art. 13, c. 1, 1° cpv del d. lgs. n. 471/1997, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3 Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **ART. 17 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, c. 4, 6 e 7, del D. Lgs. n. 23/2011.

## **ART. 18 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Con provvedimento del Sindaco è designato un Funzionario cui sono conferite le

funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

## **ART. 19**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2020**.  
Le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 legge n. 160/2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

## **ART. 20**

### **RINVIO**

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 per le parti non abrogate dalla L. n. 160/2019 nonché alla Legge n. 212/2000 cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente".